

COMUNE DI TAURASI

Provincia di Avellino
Ufficio tecnico - Servizio Edilizia ed Urbanistica

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI GIORNI 1 E 2 NOVEMBRE 2016

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente capitolato d'oneri ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di fornitura, installazione, gestione, manutenzione ed accensione delle lampade votive occasionali nei giorni 1 e 2 novembre 2016, nonché la gestione dei rapporti con l'utenza.

ART. 2 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO

Per la gestione del presente servizio la ditta Concessionaria, a sua cura e spese, è tenuta a garantire le seguenti attività:

- a) allacciamento, installazione e accensione delle lampade votive, a chiunque ne faccia richiesta e dietro pagamento delle tariffe riportate nel successivo art. 4;
- b) fornitura, manutenzione e sostituzione delle lampade votive difettose, bruciate, deteriorate, rotte, ecc. e dei relativi portalampade non funzionanti;
- c) gestione, anche amministrativa e contabile, dei rapporti con gli utenti, ivi compresa la fatturazione e la riscossione dei corrispettivi per la fornitura del servizio;
- d) fornitura dell'energia elettrica, per l'illuminazione votiva delle cappelle, loculi, ossari, ecc.;

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La presente concessione avrà la durata dal 26.10.2016 al 05.11.2016

ART. 4 - TARIFFE ILLUMINAZIONE VOTIVA

Il concessionario è tenuto ad applicare il prezzo di € 0,98 (oltre IVA) per ogni lampada accesa nei giorni 1 e 2 novembre 2016.

E' fatto assoluto divieto al concessionario di chiedere od incassare dagli utenti importi di misura diversa da quella prevista dalle tariffe di cui sopra.

ART. 5 - IMPORTO DELLA CONCESSIONE

In occasione della Commemorazione dei defunti dell'anno 2015 sono state fornite circa 18.000 lampade votive, per cui l'importo presunto della concessione è stimato complessivamente in € 17.640,00 oltre IVA.

L'importo contemplato in € 17.640,00, determinato sulla base dei dati dell'anno 2015, potrà subire variazioni sia in aumento che in diminuzione per effetto delle richieste da parte degli utenti per l'anno 2016.

Detto importo comprende e compensa ogni spesa di qualunque natura occorrente per la gestione del servizio, ivi compreso forniture, attrezzature, macchinari, noleggi, prestazioni, materiali, sostituzione di lampade votive e relativi portalampade, consumo di energia elettrica, manutenzione e custodia dell'impianto elettrico, nonché ogni spesa per manodopera, personale, tasse, assicurazioni, opere provvisoriale e quanto altro necessario per l'esecuzione a regola d'arte di tutte le attività previste nel presente Capitolato.

ART. 6 - CANONE DI CONCESSIONE DA CORRISPONDERE AL COMUNE

Il concessionario dovrà corrispondere al Comune di Taurasi, per l'intero periodo di durata della concessione del servizio, un aggio pari a quello offerto in sede di gara e comunque non inferiore al **10%** (oltre IVA) dell'importo complessivo degli introiti derivanti dalla riscossione delle relative tariffe pagate dagli utenti.

L'importo da corrispondere al Comune dovrà essere versato in unica rata entro e non oltre il 30 novembre 2016.

Nel caso in cui il pagamento non venisse effettuato nei termini sopra fissati, il Comune provvederà ad escutere la polizza fidejussoria prestata a garanzia e ad avviare senza indugio azione di recupero del credito.

Il corrispettivo sarà determinato in base alle ricevute, vidimate dal Comune, che il Concessionario è obbligato a rilasciare agli utenti all'atto del pagamento del servizio, in uno al relativo documento fiscale.

Alla scadenza della convenzione il Concessionario dovrà rilasciare una attestazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, indicante il numero lampade votive installate.

Il Comune si riserva di effettuare controlli sulla dichiarazione del concessionario.

ART. 7 - ORGANIZZAZIONE E SEDE OPERATIVA DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario ha ogni e più ampia facoltà di organizzare il servizio nel modo più opportuno, garantendo comunque una presenza di personale, per capacità e numero, tale da assicurare l'espletamento delle attività di cui al presente capitolato.

ART. 8 - IMPIANTO ELETTRICO CIMITERIALE

Il Concessionario è il solo responsabile dell'efficienza dell'impianto elettrico a servizio delle lampade votive occasionali; egli provvederà, a sua cura e spesa, ad adeguare, ove necessario, l'impianto elettrico esistente, previa opportuni contatti con il gestore del servizio di illuminazione delle lampade votive eterne.

La ditta Concessionaria è tenuta alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico cimiteriale con la più scrupolosa osservanza dei regolamenti, nonché delle norme per l'esecuzione degli impianti elettrici (D.M. 37/2008 norme CEI e UNI applicabili);

Eventuali interventi di ripristino in caso di danni (anche se provocati da eventi eccezionali), atti di vandalismo o altro, dovranno essere eseguiti immediatamente dalla ditta concessionaria, senza che nulla le sia dovuto dal Comune.

Alla scadenza della concessione l'impianto elettrico cimiteriale dovrà essere riconsegnato al Comune di Taurasi in buono stato di conservazione e manutenzione, da accertarsi in contraddittorio. In caso di riscontrata deficienza, sarà comunicato al Concessionario l'elenco dei lavori che dovranno essere compiuti, a sua cura e spesa, per rendere l'impianto efficiente.

ART. 9 - SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO ED ACCERTAMENTI PRELIMINARI

Gli operatori economici che intendono partecipare alla manifestazione di interesse sono obbligati, a pena di esclusione, ad effettuare accurato sopralluogo presso il Cimitero comunale, da concordare con il personale dell'Ufficio tecnico comunale, al fine di verificare preliminarmente l'esatta conoscenza dei luoghi, dell'impianto elettrico esistente, nonché la presenza di eventuali ostacoli alle lavorazioni.

Il sopralluogo potrà essere effettuato fino alle ore 11.00 del 21 ottobre 2016.

Dell'avvenuto sopralluogo il concorrente rilascerà apposita dichiarazione che dovrà essere allegata alla richiesta di partecipazione alla manifestazione di interesse.

ART. 10- FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Il concessionario è obbligato a richiedere la fornitura dell'energia elettrica direttamente all'Ente erogatore ed a sottoscrivere il relativo contratto.

L'onere di pagamento di tale fornitura, unitamente a tutti gli oneri di voltura dal precedente concessionario, è a totale carico del concessionario del servizio.

Il Comune rimane completamente estraneo nei rapporti tra il concessionario e la società fornitrice dell'energia elettrica.

ART. 11 - OSSERVANZA A LEGGI E REGOLAMENTI

Le attività di cui al presente capitolato e le modalità di esecuzione delle stesse dovranno essere eseguite con personale qualificato e nel rispetto delle leggi e regolamenti che abbiano attinenza con il presente appalto.

ART. 12 - NORME DI SICUREZZA

Il concessionario è obbligato alla osservanza di tutte le norme in materia di sicurezza e prevenzione del rischio inerente le attività dei lavoratori sui luoghi di lavoro, nonché di tutte le altre norme di legge e regolamenti emanate dagli Enti competenti in materia; inoltre dovrà porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi.

Ogni più ampia responsabilità civile e penale, in caso di infortuni, ricadrà pertanto esclusivamente sulla ditta concessionaria.

Il concessionario risponde direttamente dell'idoneità del personale incaricato, nonché del suo equipaggiamento, soprattutto per quanto concerne il vestiario di lavoro ed i DPI occorrenti (in ottemperanza della legge 81/2008).

I mezzi d'opera ed ogni altro tipo di macchinari e attrezzature che il concessionario intenderà usare nell'esecuzione del servizio dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. I mezzi soggetti a collaudo o verifica periodica da parte di Enti pubblici dovranno risultare in regola con tali controlli.

Prima della consegna del servizio, la Ditta concessionaria dovrà presentare un proprio piano operativo di sicurezza (POS) corredato dei nominativi delle figure previste dalla normativa in materia di sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione delle attività previste nel presente Capitolato.

ART. 13 - PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI

Il personale addetto ai servizi previsti dal presente capitolato deve essere in possesso di adeguata formazione professionale.

Durante l'esecuzione del servizio il personale dalla ditta concessionaria, dovrà indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI).

Il concessionario è obbligato ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte e deve garantire la presenza del personale idoneo alla direzione e al coordinamento delle attività.

ART. 14 - RESPONSABILITA' PER DANNI ALLE PERSONE E/O COSE

Il concessionario, con la espressa accettazione del presente Capitolato e la sottoscrizione del relativo contratto nei modi previsti al successivo art 19, assume a proprio carico ogni responsabilità sia civile che penale, per eventuali danni arrecati a persone e/o cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, esonerando già in via preventiva ed espressamente il Comune di Taurasi ed i funzionari responsabili del servizio cimiteriale del comune, da ogni responsabilità anche rispetto ai terzi.

Spetterà quindi sempre alla ditta concessionaria l'obbligo di rappresentare e sostituire in giudizio il Comune di Taurasi per azioni che possano venire eventualmente proposte da terzi, per pretesa di risarcimento danni arrecati in dipendenza dell'effettuazione delle prestazioni del presente appalto.

ART. 15 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE

Il servizio relativo al presente capitolato non è subappaltabile né cedibile, neanche parzialmente. In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto con la ditta concessionaria deve intendersi risolto di diritto, ai sensi del codice civile, per colpa ed in danno di esso concessionario inadempiente.

ART. 16 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Trattandosi di servizio pubblico locale, lo stesso non può essere interrotto, abbandono o sospeso senza giustificato motivo.

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di reiterato inadempimento del concessionario anche ad uno solo degli obblighi assunti, il Comune di Taurasi ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di procedere nei confronti della ditta concessionaria per il risarcimento di eventuali danni.

ART. 18 - CAUZIONE ED ASSICURAZIONE

Cauzione definitiva - Il Concessionario è obbligato a presentare una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs 385/1993 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tale garanzia deve prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c.2, del codice civile; l'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della S.A, senza possibilità di porre eccezioni. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto.

Assicurazione - Il Concessionario è obbligato a presentare una polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Taurasi da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi (RCT) nel corso dell'esecuzione del servizio con un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 (unmilione).

ART. 19 - STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato in una delle forme previste dall'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento di servizi di importo non superiore a € 40.000,00.

Tutti gli oneri, le spese relative alla stipula e di registrazione del contratto di appalto sono a carico della ditta concessionaria.

La Stazione Appaltante si riserva di far iniziare il servizio alla ditta concessionaria nelle more della formalizzazione del contratto.

ART. 20 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta concessionaria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali relativi agli operatori economici partecipanti alla manifestazione di interesse saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte della Stazione Appaltante, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", per i soli fini inerenti alla procedura di gara e all'esecuzione del contratto.

ART. 22 - CONTROVERSIE E LORO RISOLUZIONE

Tutte le controversie che dovessero insorgere, tra l'Amministrazione Comunale e la ditta concessionaria, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non trovassero soluzione in via amministrativa, saranno deferite al Tribunale di Benevento.

ART. 23 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni contenute nel codice civile.

Taurasi, ottobre 2016

*Il Responsabile del Servizio
(Ing. Domenico Caputo)*